



REGOLAMENTO EBRTS

*Vigente per l'anno 2021 e fino a successive modifiche e/o integrazioni
(vd. punto 5.1)*

FORMAZIONE

1. Criteri per la fruizione della formazione erogata dall'Ente (*formazione di base e/o formazione obbligatoria, formazione permanente*).

VOUCHER FORMATIVO

2. Criteri di contribuzione per la partecipazione a attività di formazione promosse da altri e approvate dall'ente (offerta formativa individuale a catalogo).

AMMORTIZZATORI SOCIALI

3. Fondo di integrazione al reddito e criteri per l'erogazione dei contributi ai dipendenti.
4. Funzionamento Centri Servizi Territoriali e Attività
5. Norme transitorie e finali.

1. Criteri per usufruire dei servizi e delle attività rese dall'Ente

- 1.1 Possono usufruire delle iniziative promosse e/o realizzate dall'Ente tutte le Imprese iscritte all'EBRTS che si trovano in regola con i versamenti sia dei contributi contrattuali dovuti all'Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano, che dei contributi di assistenza contrattuale (QAC)
- 1.2 Per accedere alle iniziative formative dell'Ente, le Imprese-devono dimostrare la regolarità dei versamenti degli ultimi **24** mesi per tutti i lavoratori iscritti nel libro paga.
- 1.3 Le imprese, fermo restando la regolarità dei versamenti, possono richiedere la formazione di base soltanto per quei lavoratori che dimostrino attraverso le ultime 12 buste paga di avere versato le quote contrattuali dovute. Per quei lavoratori che non possiedono i requisiti sopra indicati, le Imprese possono richiedere la formazione versando all'EBRTS (o al soggetto titolare dell'azione indicato dall'EBRTS) il 50% del costo della formazione.

A.FORMAZIONE PERMANENTE

La formazione permanente viene programmata entro il 30/6 di ogni anno dall'EBRTS, tenuto conto anche delle esigenze manifestate dai CST, le Strutture territoriali dei Soci e Imprese.

La programmazione verrà riportata in un calendario che verrà diffuso a cura dell'EBRTS entro il 30/9.

Il programma, come articolato, potrà subire variazioni e/o integrazioni in base alle manifestate esigenze, talché potrà ritenersi opportuno variare le date e i luoghi dei Moduli Formativi. Di dette variazioni verrà data tempestiva comunicazione da parte dell'EBRTS.

L'Ente si riserva di non avviare i Moduli Formativi qualora ritenga il numero dei partecipanti non congruo, (indicativamente il numero congruo di partecipanti è pari a 25 persone).



Per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria il numero dei partecipanti sarà quello consentito dalla normativa vigente.

B formazione di base obbligatoria - corsi nelle materie oggetto della bilateralità (Sicurezza sui posti di lavoro - Formazione Alimentaristi – Antincendio, Primo Soccorso, etc.)

E' previsto lo svolgimento dei seguenti tipi di corsi:

- **Formazione ai sensi della Conferenza Stato Regioni** del 21/12/2011 (Aggiornamento quinquennale)
 - Formazione dei Lavoratori – rischio Basso – Medio - Alto
 - Formazione Preposti – rischio Basso – Medio – Alto
 - Formazione Dirigenti

- **Corsi per alimentaristi** (Aggiornamento Triennale) con rilascio certificazione sostitutiva del libretto sanitario ai sensi del Decreto Regionale 12 Aprile 2019 e direttiva HACCP

- **Corsi Addetti Antincendio** “Alto Rischio – Medio Rischio – Basso Rischio” (Aggiornamento Triennale)

In relazione alla formazione Antincendio Alto Rischio, per adempiere alle operazioni di insediamento della Commissione Esaminatrice da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, le Imprese dovranno compilare un format di domanda di insediamento Commissione al quale allegare copia della ricevuta del versamento (il cui importo sarà comunicato da questo EBRTS) alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Competenza per ogni esaminando

Per ricevere gli attestati di idoneità tecnica, a seguito delle risultanze degli esami, le Imprese dovranno provvedere all'acquisto delle marche da bollo (il cui importo sarà comunicato da questo EBRTS)

Tutta la formazione obbligatoria sopra elencata si riferisce a quanto previsto e stabilito dalla normativa di riferimento e dal CCNL vigente alla data di stesura del presente regolamento.

Resta inteso che ogni modifica/integrazione della predetta normativa o/e del CCNL, verrà automaticamente recepita e applicata nel presente regolamento.

I corsi di **RSPP** (Aggiornamento quinquennale) o **RLS** Rappresentante Lavoratore Sicurezza (Aggiornamento Annuale), se organizzati dall'Ente sono gratuiti. In caso di corsi di particolare pregio e previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, per la partecipazione a corsi a pagamento organizzati o promossi da Società, Professionisti o Enti convenzionati con l'Ente, verrà concesso un **VOUCHER DEL 50% CON UN LIMITE MASSIMO DI 350,00 €**. IVA COMPRESA (vedasi procedure per il voucher formativo mod. R4).

Alla fine di ogni corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

C A richiesta delle Associazioni datoriali o sindacali potranno essere realizzati appositi progetti e /o



corsi nelle aree formative descritte nel punto B del presente regolamento, (Formazione obbligatoria)

D - Corso per emergenza manovra a mano degli ascensori (Aggiornamento Biennale)

- Esercitazione di Evacuazione (Aggiornamento Annuale)
- Rischio videoterminali (Aggiornamento Biennale)
- Addetti Lavori Elettrici PES/PAV (Aggiornamento Biennale)

Per la copertura dei costi delle attività di cui ai punti B-C-D del presente articolo saranno a carico dell'Ente. La copertura dei costi a carico dell'Ente potrà avvenire solo fino a concorrenza delle somme versate all'EBRTS da parte delle Imprese e dei lavoratori richiedenti nel corso degli ultimi 24 mesi, decurtati i costi sostenuti per precedenti corsi di formazione obbligatoria svoltisi nei 24 mesi precedenti.

Qualora quindi i costi da sostenere saranno superiori alle somme versate negli ultimi 24 mesi, la somma eccedente sarà posta a carico del richiedente.

Nel caso di interventi di finanziamenti esterni (ad. Es. Fondo For.te, Quadrifor, Regione ecc), nessun costo verrà addebitato alle Aziende e Lavoratori richiedenti.

Per accedere a tali iniziative gli interessati devono fare pervenire il modello di prenotazione allegato sub R3

- 1.4 Poiché con le modifiche alla normativa sulla sicurezza sul lavoro i crediti formativi permanenti rimangono in carico al lavoratore interessato, nel caso di richieste individuali di formazione per dipendenti non formati e ove non sia possibile il raggiungimento di un numero minimo di 8 e massimo di 15 per una gestione d'aula, varranno le seguenti previsioni.

L'Ente erogherà un voucher formativo pari al 50% dei costi della formazione che si possono sintetizzare nelle somme massime ad allievo:

- modulo a) **250,00 €** iva compresa
- modulo b) **200,00 €** iva compresa
- modulo c) **350,00 €** iva compresa

2. Voucher formativo: (Criteri di contribuzione per la partecipazione ad attività di formazione promosse da altri e approvate dall'Ente).

Per alcune attività formative, realizzate da soggetti diversi e a finanziamento pubblico, se le stesse sono state ammesse al calendario delle attività formative dell'Ente dal Comitato Esecutivo, anche se proposte tramite i Centri Servizi Territoriali dell'Ente, è prevista l'erogazione di un "assegno formativo" al lavoratore o alla Azienda in regola con i versamenti all'Ente Bilaterale, come previsto al punto 1.

Tale assegno sarà erogato tenendo conto dei seguenti criteri:

- 2.1 Per ogni singolo partecipante verrà riconosciuto un "assegno di studio" pari al 30% del costo,



salvo diversa indicazione del Comitato Esecutivo.

- 2.2 Per avere diritto all'erogazione dell'assegno, il lavoratore o l'impresa dovranno essere in regola con i versamenti all'Ente, come previsti dal punto 1.1 a 1.2 del presente regolamento.
 - 2.3 L'erogazione dell'assegno è ripetibile ad anni alterni e non potrà essere concesso ad oltre il 10% dei dipendenti della stessa impresa.
 - 2.4 Nell'ambito delle risorse dell'ente destinate alla formazione, verrà stabilito il fondo per l'erogazione degli "assegno di studio".
 - 2.5 Le istanze dei lavoratori e/o delle imprese dovranno pervenire all'Ente e saranno esaminate ed accolte con il criterio dell'ordine cronologico sino ad esaurimento dei fondi destinati a tale attività nell'anno di richiesta.
 - 2.6 Eventuali richieste non accolte per mancanza di fondi, saranno considerate l'anno successivo con diritto di priorità.
 - 2.7 Per attivare le procedure di cui al presente titolo occorre utilizzare l'allegato mod. R/3.
 - 2.8 Per avere il rimborso dell' "assegno di studio", gli interessati o le imprese dovranno seguire le procedure di cui all'allegato mod. R/4.
3. **Sostegno al reddito:** Considerato che la normativa vigente in materia di Ammortizzatori Sociali è stata riorganizzata da interventi legislativi che hanno lasciato all'iniziativa delle Parti Sociali, viene istituito il Fondo di sostegno al reddito "NON CUMULABILE CON INTERVENTI STATALI"

Fondo sostegno al reddito per sospensione del personale in organico nelle Aziende e criteri per l'erogazione dei contributi ai dipendenti.

ISTITUZIONE DEL FONDO Sostegno al reddito

E' istituito presso l'Ente Bilaterale Regionale del Turismo Siciliano, il Fondo Integrazione al Reddito, come previsto dal vigente CCNL. Il fondo sarà determinato anno per anno dalla Assemblea Ordinaria e non potrà essere superiore al 30% dell'entrate dell'anno precedente, dell'EBRTS. Il Fondo sarà così articolato: **50%** a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, mentre la restante parte del **50%** a favore dei lavoratori assunti con contratto a termine o stagionali.

- 3.1 Hanno diritto ai contributi del fondo i lavoratori coinvolti da processi di ristrutturazione aziendale, di crisi del turismo ecc, i cui accordi siano stipulati ai sensi del vigente contratto di lavoro o della legge dalle Organizzazioni socie dell'Ente. Fermo restando la regolarità dei versamenti da parte della Azienda di cui ai punti 1-1 e 1-2.
- 3.2 Copia degli Accordi Aziendali sarà trasmessa a cura delle parti che lo hanno sottoscritto anche tramite Centri di Servizio Territoriali costituiti all'EBRTS, che dovrà esprimersi entro 20 giorni, trascorsi i quali ed in mancanza di risposta positiva, si dovrà ritenere nullo ogni accordo, fatta eccezione per gli accordi firmati in sede regionale tramite le Commissioni Paritetiche di conciliazione costituite presso l'EBRTS Regionale.
- 3.3. L'Importo per contributo da erogarsi ad ogni singolo lavoratore assunto a tempo indeterminato non potrà superare la somma di **€300,00** netti su base annua. Il Contributo verrà erogato con i seguenti criteri:



- a) Essere in regola come le previsioni del seguente regolamento di cui al punto 1;
- b) Esso corrisponde al seguente schema:

<i>Quote contrattuali versate a EBRTS</i>	<i>Contributo spettante</i>
<i>1 anno (12 mesi di trattenute)</i>	<i>€ 100,00</i>
<i>2 anni (24 mesi di trattenute)</i>	<i>€ 200,00</i>
<i>3 anni (36 mesi di trattenute)</i>	<i>€ 300,00</i>

- c) I lavoratori che vorranno usufruire di tale contributo dovranno dimostrare di essere in regola con l'EBRTS e quote contrattuali tramite copia di busta paga.
- 3.4 Avranno diritto al pagamento del sostegno al reddito quei lavoratori che avranno partecipato alla formazione promossa dell'EBRTS in aula che verrà stabilita, ad insindacabile giudizio, dall'EBRTS e che avranno effettuato 40 ore di formazione per ogni 30 giorni di sospensione, in caso di frazionamento dei giorni, ad esempio con scaglioni di 15 giorni, le 40 ore di formazione andranno anticipate e completate già nel primo scaglione.
- 3.5 La presentazione delle domande di sospensione, nonché l'elenco con i nominativi dei lavoratori interessati, il periodo e la motivazione della sospensione sarà a cura dell'Azienda o del Consulente del Lavoro incaricato dall'Azienda stessa.
Le aziende sono tenute a comunicare, obbligatoriamente, pena l'impossibilità a procedere all'apertura della pratica, all'EBRTS, l'elenco nominativo dei lavoratori (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale) che presumibilmente, saranno interessati alla procedura di sospensione, resta inteso che non vi sarà obbligo da parte dell'Azienda a sospendere tutti i lavoratori in elenco ma resta invece l'obbligo di non poter coinvolgere altro personale al di fuori dell'elenco comunicato nessuna eccezione sarà ritenuta valida. Tale elenco andrà comunicato insieme all'accordo sottoscritto nelle varie sedi di cui al punto 3.8. e comunque entro 10 giorni dalla firma dell'accordo, la mancata comunicazione di tale elenco potrà causare l'annullamento della pratica e dell'accordo firmato.
- 3.6 Le Aziende sono tenute a comunicare, obbligatoriamente, pena l'impossibilità a procedere con gli eventuali pagamenti e sino al possibile annullamento della pratica, l'elenco preventivo dei giorni di sospensione e l'elenco del personale che verrà coinvolto almeno 15 giorni prima dell'inizio della sospensione e che dovrà essere compreso nell'elenco generale di cui al precedente punto 3.5
- 3.7 Le Aziende sono tenute a comunicare, obbligatoriamente, l'elenco consuntivo dei giorni effettivi di sospensione del personale singolarmente e al netto di eventuali riposi, richiami in servizio, permessi, etc., la mancata comunicazione renderà netto il periodo di sospensione così come comunicato dall'azienda e senza tenere conto di quanto detto in precedenza sui



recuperi, riposi, etc... (ad esempio per un periodo che vada dal 1 del mese al 15 dello stesso verrà considerato un periodo di 15 giorni di sospensione).

- 3.8 Per il corretto completamento della pratica, il lavoratore che terminerà la formazione, come da tabella di cui al punto 3.2, dovrà darne comunicazione a questo EBRTS che provvederà entro 7 giorni a caricare, verificare, stampare e confermare l'autorizzazione al pagamento.
- 3.9 Le istanze, che dovranno pervenire all'Ente in uno alla copia dell'accordo aziendale saranno accolte con il criterio dell'ordine cronologico e fino ad esaurimento dei fondi disponibili nell'anno di richiesta.
- 3.10 Per eventuali richieste "non accolte" per mancanza di fondi, l'Esecutivo potrà deliberare variazioni di bilancio, riduzione di altre attività ecc. e se non sarà possibile comunque accoglierle, le stesse saranno considerate l'anno successivo con diritto di priorità fermo restando la disponibilità delle risorse

3.A GETTONE FORMATIVO PER I LAVORATORI STAGIONALI e/o A TERMINE

L'Ente corrisponderà un gettone formativo di €.**300,00** nette in presenza di accordi aziendali firmati dai soci dell'ente e/o stipulati presso il Centro Servizi Territoriale, che prevedono percorsi formativi destinati agli stagionali nel periodo di lavoro o di disoccupazione o sospensione, con i seguenti criteri:

- a) Anzianità di versamento all'Ente da parte del lavoratori (due anni)
- b) Anzianità di versamento all'Ente da parte del datore di lavoro (due anni)
- c) Aver partecipato e superato almeno 40 ore di formazione negli ultimi 24 mesi;
- d) Tale gettone di studio non potrà essere ripetuto annualmente, ma potrà avere cadenza triennale al fine di consentire anche ad altri lavoratori di beneficiarne.

3.A.1 Le istanze, che dovranno pervenire all'Ente in uno alla copia dell'accordo aziendale saranno accolte con il criterio dell'ordine cronologico e fino ad esaurimento dei fondi disponibili nell'anno di richiesta.

3.A.2 Per eventuali richieste "non accolte" per mancanza di fondi, l'Esecutivo potrà deliberare variazioni di bilancio, riduzione di altre attività ecc. e se non sarà possibile comunque accoglierle, le stesse saranno considerate l'anno successivo con diritto di priorità fermo restando la disponibilità delle risorse.



4. FUNZIONAMENTO CENTRI SERVIZI TERRITORIALI E ATTIVITA'

L'Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano, intende promuovere l'attività delle Parti Sociali a livello territoriale attraverso propri Centri Servizi Territoriali.

Così come previsto dagli Accordi Sindacali vigenti saranno costituiti i Centri Servizi Territoriali che fungeranno da Segreterie per le Commissioni di Conciliazione Vertenze Collettive e Individuali, nonché per l'attivazione degli Accordi vigenti richiamati dal presente regolamento che in modo indicativo e non esaustivo si elencano:

- 1) Accordo per la costituzione dell'Organismo Paritetico del Turismo Regionale (SOLO IN SENO ALL'EBRTS) e Territoriale della Sicilia e del Rappresentante Territoriale per la Sicurezza (RTS);

In attuazione a tale accordo, presso l'EBRTS e i Centri Servizi Territoriali verrà istituito l'albo unico dei Consulenti Accreditati per la consulenza aziendale sulla Sicurezza del Lavoro D.Lgs. 81/08 e ai sensi dell'accordo conferenza stato regioni del 21 dicembre 2011
Verrà anche istituito l'elenco degli RLST segnalato dai Soci dell'Ente.

- 2) Protocollo di Intesa per il rilascio dell'autorizzazione preventiva alla installazione di un impianto di videosorveglianza nelle aziende ove non è presente la RSA /RSU;
- 3) Avviso comune in materia di contrasto all'abusivismo e di tutela della sicurezza nel settore turismo in Sicilia;
- 4) Le "Buone Regole" per l'appalto di servizi nel settore ricettivo. Vademecum delle Parti Sociali stipulanti il CCNL Turismo.

Per ogni attività svolta dai Centri Servizi Territoriali in attuazione degli accordi regionali richiamati, verrà riconosciuto allo stesso un concorso spese come da delibera del Comitato Esecutivo del 27 Gennaio 2016 cui si rimanda anche per i compensi ai Consulenti.

5. Norme transitorie e finali.

- 5.1. Il presente regolamento opererà per l'anno **2021** e fino a successive modifiche e/o integrazioni che verranno apportate allo stesso dal Comitato Esecutivo. In presenza di situazioni particolari la Presidenza potrà proporre all'Esecutivo delle modifiche dello stesso o delle variazioni alle poste di Bilancio dell'Ente.



Allegato

Il CCNL Turismo prevede il versamento delle quote contrattuali all'EBRTS nella misura dello 0,20 a carico del lavoratore e 0,20 a carico del datore di lavoro

L'Accordo Regionale del 10 Ottobre 1997, ha istituito in Sicilia la quota di assistenza contrattuale (QAC) anch'essa suddivisa nella misura dello 0,20 a carico del lavoratore e 0,20 a carico del datore di lavoro

Inoltre, in alcuni territori sono state istituite delle quote aggiuntive territoriali (di cui si può avere notizia tramite l'EBRTS).

Pertanto, l'importo del contributo contrattuale EBRTS da versare mensilmente corrisponde allo 0,40% da calcolare su paga base e contingenza (0,20% a carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore), uguale è l'importo del contributo Q.A.C. (quota assistenza contrattuale), quindi 0,40% da calcolare su paga base e contingenza (0,20% a carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore), pertanto il contributo totale da versare è lo 0,80%.

La causale da inserire è **(EBTU)**, nell'apposita casella sezione INPS dell' F24, nel campo "codice sede" bisogna inserire il codice della sede inps territoriale competente, ad Es. x Palermo Centro è 5500, nel campo "periodo di riferimento" inserire il mese a cui il versamento si riferisce.



COMUNICAZIONE DA INVIARE ALL'ENTE:

Entro il 31 Luglio ed il 28 Febbraio di ogni anno i Datori di lavoro sono tenuti ad inviare all'Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano il riepilogo, distinto per mese, delle quote cui si riferiscono nel semestre precedente utilizzando a tal fine moduli che saranno messi a disposizione dall'Ente Bilaterale - mod. **R/6** e mod. **R/7**, *in formato excel sul sito www.ebrts.it alla sezione regolamento.*

Allo scopo di venire incontro agli studi di consulenza, o ad imprese con centri contabili di elaborazione paghe, è possibile inviare all'Ente Bilaterale le informazioni richieste su modelli diversi da quelli predisposti dall'Ente stesso purchè contenenti i seguenti dati:

1. Identificativi dell'Azienda (ragione sociale, nome commerciale, n. iscrizione INPS, **Partiva IVA – Codice Fiscale**);
2. numero totale dei dipendenti e suddivisione tra maschi e femmine, full-time e part-time, numero giornate lavorate e livello di inquadramento;
3. Importo delle ritenute effettuate per EBRTS, QAC e QACOP distinte tra quelle a carico del Lavoratore e quelle a carico del Datore di lavoro.

Tutte le comunicazioni a questo Ente, al fine di snellire le procedure di invio tramite posta RRR, prioritaria, etc., possono essere inviate tramite e-mail di posta certificata al seguente indirizzo: info@pec.ebrts.it Se non sono state ancora attivate le e-mail di posta certificata, intanto, è possibile utilizzare l'e-mail info@ebrts.it o il fax 091 581549

Il riepilogo e gli elenchi dovranno essere sottoscritti dal datore di lavoro il quale è responsabile delle omissioni e delle inesattezze contenute negli elenchi e nel riepilogo.

Questo EBRTS, in qualità di titolare del trattamento, Vi informa che i Vostri dati saranno trattati ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR")

Altre comunicazioni da inviare all'Ente (**R9**) che svolge anche i compiti dei centri di servizio territoriali (secondo le indicazioni dei CCNL vigenti):

1. Contratti a termine
2. Contratti extra e di surroga

Al fine di semplificare tali adempimenti le imprese possono inviare copia dei contratti o delle comunicazioni effettuate agli Uffici di collocamento. Inoltre dovranno essere inviati all'Ente copia dei contratti integrativi aziendali o territoriali.

NOTA GENERALE:

I lavoratori che intendano avvalersi delle iniziative promosse dall'EBRTS, sono tenuti a comprovare l'avvenuta trattenuta delle quote di propria competenza mediante l'esibizione del foglio paga.